

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 8 GIUGNO 2010

N. 100



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1110

Revoca deliberazione di G.R. n° 67 del 2/2/2010 avente ad oggetto: “Cont. 1571/09/GR -TAR Bari - Ricorso ex art. 25 L. 241/90 - Incontri s.r.l. c/ Regione Puglia - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Michele CARNEVALE, difensore Regione - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio”.

Pag. 17523

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1119

Cont.1279/09/LO. Consiglio di Stato - Roma-. Caradonna s.a.s. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Pag. 17524

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1120

Cont.296/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce -. Elettrostudio Energia S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Pag. 17525

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1121

Cont.231/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Italcave s.p.a. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Pag. 17526

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1122

Cont.1744/09/LO. Consiglio di Stato - Roma-. Regione Puglia c/ Comune di Ugento. Autorizzazione ad impugnare e ratifica incarico difensivo legale interno: avv. Tiziana T. COLELLI.

Pag. 17527

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1123

Cont.297/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Ferramenta Pugliese s.n.c. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno: avv. Tiziana T. COLELLI.

Pag. 17528

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2010, n. 1129

Cont. 2659/08/RM - Proc. Pen. n. 10388/01 r.g.n.r. Trib. Bari a carico di LA FIORITA s.c.a.r.l. ed altri - Ricorso per Cassazione della costituita parte civile R.P. nei confronti di Fitto Raffaele avverso capi 80.e-81.e sentenza GUP Tribunale di Bari n. 1271/09 - Nomina rappresentante e difensore: Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo.

Pag. 17529

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2010, n. 1130

Cont. 68/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - C.B.H. Città di Bari Hospital c/ Regione Puglia - Improcedibilità del giudizio e compensazione delle spese.

Pag. 17531

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2010, n. 1131

Cont. 1665/09/RM - Tribunale di Lecce in composizione monocratica Sez. distaccata di Maglie - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 10525/07 r.g.n.r. - n. 1489/09 r.g.gip a carico di De Riccardis e altri - Nomina procuratore e difensore

Pag. 17532

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1133

Cont. 328-329-330-331/010/CA. Non opposizione a n. 4 decreti ingiuntivi.

Pag. 17534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1147

Cont. 2845-2846/99/CA. Corte di Cassazione. Regione Puglia avverso n. 2 sentenze Corte D'Appello di Lecce c/ Di Fonzo Domenico e Di Fonzo Francesco. Nomina difensore. Ratifica mandati difensivi avv. Federico Mazzarella De Pascalis.

Pag. 17535

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
maggio 2010, n. 1148

**Cont.511/10/L Tar Bari. ASSOCAVE PUGLIA
c/Regione Puglia. Impugnazione determinazione del
Dirigente del Servizio Attività Estrattive n.8/2010
Resistenza. Ratifica nomina avv. Marco Lancieri.**

Pag. 17536

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
maggio 2010, n. 1149

**Cont.431/10/L Tar Bari. ECOLEVANTE S.p.A.
c/Regione Puglia. Impugnazione linee guida per la
valutazione del rischio impianti gestione rifiuti e del
piano regionale rifiuti speciali. Resistenza. Ratifica
nomina avv. Vittorio Triggiani.**

Pag. 17537

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18
maggio 2010, n. 1163

**Cont.312/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale
Puglia - Bari -. Daunia Wind s.r.l. Margherita s.r.l. c /
Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica inca-
ricato difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.**

Pag. 17538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18
maggio 2010, n. 1164

**Cont.362/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale
Puglia - Bari -. GRUP.PA s.r.l. c/ Regione Puglia. Resi-
stenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale
interno, avv. Tiziana T. COLELLI.**

Pag. 17539

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1110

Revoca deliberazione di G.R. n° 67 del 2/2/2010 avente ad oggetto: “Cont. 1571/09/GR -TAR Bari - Ricorso ex art. 25 L. 241/90 - Incontri s.r.l. c/ Regione Puglia - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Michele CARNEVALE, difensore Regione - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio”.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese legali” e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n° 67 del 2/2/2010 la G.R. ha provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio nei confronti dell'avv. Michele Carnevale (officiato nella causa indicata in oggetto), ammontante ad euro 5.000,00 (di cui euro 1.000,00 a titolo di acconto sulle competenze professionali), ed alla connessa variazione del bilancio esercizio 2010 per il finanziamento della relativa spesa.
- Con il predetto provvedimento si demandava al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno complessivo e di liquidazione dell'acconto, con imputazione al Cap. 1318.
- L'avv. Michele Carnevale, riscontrando la lettera di conferimento incarico datata 9/12/2009, ha comunicato in data 29/1/2010 che non si è costituito nel giudizio di che trattasi poiché *“è stato possibile ritirare il relativo plico - evidentemente per un disservizio dell'ufficio postale - solo in data 28 dicembre 2009, quando si era già svolta l'udienza di discussione del ricorso, fissata per il giorno 17 dicembre 2009. Per questo motivo, non è stato possibile predisporre le difese, costituirsi in giudizio e quindi partecipare all'udienza sopra indicata”*.

- Con deliberazione di G.R. n° 420 del 23/2/2010, si è provveduto, pertanto, a revocare il provvedimento giuntale n° 2640 del 28/12/2009 che conferiva l'incarico defensionale all'avv. Michele Carnevale.

- A seguito della disposta revoca del mandato si rende necessario, con il presente atto, revocare altresì la deliberazione di G.R. n° 67 del 2/2/2010 di riconoscimento del debito fuori bilancio, essendo venuta meno l'obbligazione del presuntivo impegno di spesa, nonché la successiva liquidazione con atto dirigenziale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda alla revoca della deliberazione di G.R. n° 67 del 2/2/2010, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti a titolo di doverosa informativa - atteso che detto atto è stato precedentemente inviato alla citata Procura ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

La somma complessiva di euro 5.000,00, impegnata sul Cap. 1318 del bilancio in corso a seguito della variazione di bilancio eseguita (in forza della deliberazione di G.R. n° 67/2010), in termini di competenza e di cassa, con prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse), va disimpegnata per insussistenza.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- per le motivazioni in premessa indicate:
- di revocare la deliberazione di G.R. n° 67 del 2/2/2010;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 35/2009;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i..

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1119

Cont.1279/09/LO. Consiglio di Stato - Roma. Caradonna s.a.s. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso in appello del 18/01/2010, la s.a.s. Caradonna, la s.r.l. Euroimmobiliare, la dott.ssa Maria Cristina Colavecchio, l'avv. Paolo Colavecchio hanno impugnato dinanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari Sezione Prima n. 760/2009 del 2 dicembre 2009 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti, nel ricorso di primo grado n. 1473/;

- Dato l'esito favorevole per la Regione Puglia della predetta ordinanza si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 10/02/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1120

Cont.296/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce -. Elettrostudio Energia S.p.A. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 19 febbraio 2010, la s.p.a. Elettrostudio Energia ricorreva dinanzi al TAR Puglia sede di Lecce per chiedere l'annullamento, previa sospensione della determina dirigenziale n. 589 del 3 dicembre 2009 emessa dalla Regione Puglia- Area politiche per l'Ambiente, e reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia, nella

parte in cui assoggetta parzialmente a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) un progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica nel territorio del Comune di Lecce proposto da Elettrostudio Energia; di ogni altro atto/provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso. In via subordinata se, ed in quanto occorra, del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 6 ed in particolare il suo art. 14 e la delibera della G.R. 1° agosto 2008 n. 1462, previa, occorrendo e in via subordinata, rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 16 della l.r. n. 40/2007, alla Corte Costituzionale.

- L'Ufficio VIA del Servizio Ecologia ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/03/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1121

Cont.231/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Italcave s.p.a. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'i-

struttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato l'8 febbraio 2010, la s.p.a. Italcave ricorreva dinanzi al TAR Puglia sede di Bari per sentir accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Regionale della Puglia sull'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione contemplata dall'art. 7 comma 1 del D. M. Ambiente del 03/08/05 per una sottocategoria di discarica per rifiuti misti non pericolosi con deroga al parametro D.O.C. nell'eluato e per la conseguente condanna dell'Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto a definizione del procedimento amministrativo avviato, chiedendosi la nomina del commissario *ad acta* in caso di inottemperanza.
- L'Ufficio AIA del Servizio Ecologia ravvisava l'opportunità di costituirsi nel giudizio de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 15/03/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1122

Cont.1744/09/LO. Consiglio di Stato - Roma- Regione Puglia c/ Comune di Ugento. Autorizzazione ad impugnare e ratifica incarico difensivo legale interno: avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Lecce - Sezione Prima, n. 17/2010 del 13 gennaio 2010, notificata in data 9 febbraio 2010, veniva accolta l'istanza cautelare del Comune di Ugento e per l'effetto sospesa la nota della Regione Puglia, prot. n. A00 143 del 4 dicembre 2009, limitatamente al rimborso spettante al Comune di Ugento in relazione alle somme documentate nel ricorso di primo grado n. 1869/2009.
- Dato l'esito sfavorevole per la Regione Puglia della predetta ordinanza, erronea ed ingiusta, si è ravvisata l'opportunità di impugnarla in appello ricorrendo al Consiglio di Stato.
- Lo stesso Servizio Mediterraneo a mezzo di nota prot. A00143 / 19.01.2010 n. R.E. 1, ha manifestato l'opportunità dell'impugnazione
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 10/02/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1123

Cont.297/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Ferramenta Pugliese s.n.c. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno: avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 19 febbraio 2010, la s.n.c. Ferramenta Pugliese ricorreva dinanzi al TAR Puglia sede di Bari per sentir accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Regionale della Puglia sull'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché sulla successiva istanza per l'iscrizione in sottocategoria di discarica di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D. M. Ambiente del 03/08/05 per una sottocategoria di discarica per rifiuti misti non pericolosi con deroga al parametro D.O.C. nell'eluato e per la conseguente condanna dell'Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto a definizione del procedimento amministrativo avviato, chiedendosi la nomina del commissario *ad acta* in caso di inottemperanza.
- L'Ufficio AIA del Servizio Ecologia ravvisava l'opportunità di costituirsi nel giudizio de quo.
- L'Assessore all'Ecologia, dr. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., prot. n. 3782 del 30 marzo 2010, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in

data 31/03/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2010, n. 1129

Cont. 2659/08/RM - Proc. Pen. n. 10388/01 r.g.n.r. Trib. Bari a carico di LA FIORITA s.c.a.r.l. ed altri - Ricorso per Cassazione della costituita parte civile R.P. nei confronti di Fitto Raffaele avverso capi 80.e-81.e sentenza GUP Tribunale di Bari n. 1271/09 - Nomina rappresentante e difensore: Prof. Avv. Giuseppe Spagnolo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con deliberazione n. 2629 in data 23.12.2008 (modificata e integrata con D.G.R. n. 524/09), la Giunta regionale ha conferito incarico al prof. avv. Giuseppe Spagnolo per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 10388/ 01 r.g.n.r. - n. 2434/02 r.g.gip celebratosi dinanzi al Trib. Bari - Gup nei confronti di La Fiorita s.c.a.r.l. ed altri 89 imputati.

- Con sentenza n. 1271/09 R.G. sent. del 11.12.2009/9.4.2010, il Gup ha deciso, tra l'altro, il non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. nei confronti di Fitto Raffaele per i capi 1a, 52b, 87e, **80.e** (reato di cui agli art. 48, 61 n.2 e 479 in relazione al 476 2° comma per avere, quale pubblico ufficiale e relatore di fatto nella D.G.R. n. 622 del 27.03.2004, attestato falsamente ai componenti della Giunta che tutte le ASL avevano evidenziato l'impossibilità di assicurare la gestione diretta delle Residenze Sanitarie Assistenziali, contrariamente a quanto alcuni Direttori Generali avevano dichiarato per iscritto, traendo così in inganno i membri della Giunta che si determinavano ad adottare la delibera per l'affidamento con gara unica a privati della gestione delle RSA), ed **81.e** (concorso nel reato di cui all'art. 479 e 61 n. 2 in relazione all'art. 476 2° comma con il Direttore generale dell'Ares Puglia Morlacco, che sulla base della Delibera di Giunta 622 di cui al capo 80.e attestava falsamente nella Delibera Ares n.55 del 25.05.2004 che le RSA per cui veniva bandita la gara a privati fossero completate al 100%).
- Il prof. avv. Giuseppe Spagnolo ha evidenziato la necessità che la Regione Puglia deliberi di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di n.l.p. nei confronti di Fitto Raffaele per i capi d'imputazione 80.e e 81.e, meglio sopra descritti, per i quali la motivazione appare viziata, oltre che incoerente rispetto al rinvio a giudizio in data 11.12.2009 disposto nei confronti dello stesso Fitto e del coimputato Angelucci per il collegato reato di corruzione di cui al capo d'imputazione 82.e.

Si ritiene, pertanto, necessario, sentito il parere favorevole dell'Avvocato coordinatore, confermato con la sottoscrizione del presente atto, che la Giunta regionale, nell'ambito dei poteri di sua esclusiva competenza, deliberi di impugnare la sentenza di n.l.p. sopra indicata in conformità alla proposta del difensore, conferendo al medesimo prof. avv. Giuseppe Spagnolo il relativo incarico e ferma restando la deroga già stabilita con d.g.r. n. 524 del 7.4.2009 data la complessità della causa e dell'attività difensiva

SETTORE DI SPESA: Presidenza - Sanità

VALORE DI CAUSA: indetereminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di euro 3.500,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 2.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della l.r. 7/1997, art. 4, co. 4, lett. k) e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.1998,

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e dall'Avvocato coordinatore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- autorizzare, per i motivi di cui in narrativa, a presentare ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 e 606 c.p.p. nei confronti di Fitto Raffaele avverso i capi 80.e - 81.e della sentenza n. 1271/09 pronunciata dal Gup presso il Tribunale di Bari in data 11.12.2009 e depositata il 9.4.2010;
- nominare, all'uopo, rappresentante e difensore della Regione Puglia il prof. avv. Giuseppe Spagnolo, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, alle condizioni economiche previste dalla delibera G.R. n. 524 del 7.4.2009 che ha riconosciuto la deroga dei minimi tariffari in considerazione della particolare complessità della causa e dell'attività difensiva;

- fare obbligo alla Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2010, n. 1130

Cont. 68/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - C.B.H. Città di Bari Hospital c/ Regione Puglia - Improcedibilità del giudizio e compensazione delle spese.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 11/01/2010, la società C.B.H. Città di Bari Hospital S.p.A. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento, previa sospensiva, la deliberazione di Giunta Regionale n. 2019 del 27.10.2009, pubblicata sul B.U.R.P. in data 11.11.2009, a mezzo della quale è stata approvata la *"rete dialitica per l'assistenza ai nefropatici cronici per il triennio 20092011"*, nei limiti di cui ai motivi di ricorso, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
- con nota prot. AOO/151/ 29 GEN. 2010 n°971 e successiva nota, sostitutiva della precedente, prot. AOO/151/2 FEB. 2010/n° 1045, Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio 3: Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 5.2.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- con Deliberazione n. 959 del 13/04/2010 la Giunta Regionale ha deliberato di ratificare l'operato del Presidente;
- l'avv. Rosato si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva a mezzo della quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo;
- a seguito delle deduzioni difensive formulate dalla Regione, il difensore di controparte, con nota pervenuta in data 2/03/2010 prot. N./L/11/4519, comunicava l'intenzione della ricorrente di abbandonare il giudizio a condizione che l'Amministrazione dichiarasse l'appartenenza della stessa ricorrente alla rete dialitica pubblica;
- l'avv. Rosato trasmetteva tale missiva al competente Servizio P.A.O.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute con nota del 3/03/2010 prot. N. 11/L/474;
- in riscontro a detta nota il predetto Servizio, con nota prot. AOO_151 n. 4117 del 14.04.2010, trasmetteva all'Avvocatura Regionale la D.G.R. n. 899 del 25 marzo 2010 avente ad oggetto: "DGR n. 2019 del 27/10/2009. Rete dialitica per l'assistenza ai nefropatici cronici. Precisazioni";
- la predetta DGR veniva trasmessa, con nota del 28/04/2010, al difensore della C.B.H. Città di Bari Hospital S.r.l. il quale la riscontrava in data 29/04/2010, al protocollo dell'Avvocatura n. 11/L/8781, dichiarando che, preso atto del contenuto della DGR n. 899/2010, la ricorrente non aveva più interesse alla decisione della causa nel merito e, pertanto, proponeva di richiedere alla prossima udienza del 13/05/2010, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse con la compensazione delle spese;
- la pronuncia di improcedibilità con compensa-

zione delle spese di giudizio appare opportuna per l'Amministrazione poiché la sottrae all'alea di un esito sfavorevole del giudizio, dovuto alla riconosciuta opportunità di precisazioni della delibera impugnata, con conseguente condanna alle spese; Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di autorizzare l'Avv. Mariangela Rosato, difensore della Regione nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari illustrato in premessa, ad aderire alla richiesta di improcedibilità del ricorso introduttivo con compensazione delle spese che il

difensore della ricorrente formulerà all'udienza del 13/05/2010, o a quella diversa eventualmente fissata dal Tribunale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2010, n. 1131

Cont. 1665/09/RM - Tribunale di Lecce in composizione monocratica Sez. distaccata di Maglie - Costituzione di parte civile nel Proc. Pen. n. 10525/07 r.g.n.r. - n. 1489/09 r.g.gip a carico di De Riccardis e altri - Nomina procuratore e difensore

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- In data 24 marzo u.s. è stato notificato alla Regione Puglia, quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 10525/07 r.g.n.r. - n. 1489/09 r.g.gip, il decreto ex art 429 c.p.p. a carico degli imputati e delle società responsabili dell'illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/01, emesso, all'esito dell'udienza preliminare, dal GUP del Tribunale di Lecce Dr. Ines Casciaro, la quale ha disposto il giudizio dibattimentale dinanzi al Tribunale di Lecce in composizione monocratica Sez. distaccata di Maglie nei confronti delle persone fisiche DE RICCARDIS Umberto (Presidente Consorzio Metallurgico del Salento), CORVAGLIA Giacomo (legale rappresentante Co.mec e gestore di fatto Consorzio metallurgico del Salento, Co.Metal, Co.Inox e Krhoma Handelsgesellschaft M.B.H.), ANANIA Lorenzo (legale rappresentante Focusweld s.r.l. e gestore di fatto Stelteck Handelsgesellschaft

M.B.H.), VINCENTI Giovanni (responsabile filiale banca M.P.S. di Botrugno, che ha rilasciato false referenze bancarie), TARTAGLINO Franco (legale rappresentante Air Com s.r.l. e socio Baglioni s.p.a., gruppo di cui fa parte Air Com e Co.Inox), nonché delle società CO.MEC s.r.l., CO.INOX s.r.l., CO.METAL s.r.l.

- Il dibattimento sarà aperto all'udienza del 13 maggio p.v. Gli imputati sono stati rinviati a giudizio per i reati a ciascuno ascritti nei capi d'imputazione, a cui si rinvia per la loro esatta formulazione.

In sintesi, agli imputati, nei diversi ruoli, è stato contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), perché, in concorso fra loro, procuravano alle società consorziate come sotto indicate, ritenute responsabili dell'illecito amministrativo, l'ingiusto vantaggio consistito nell'ottenimento fraudolento, attraverso artifici e raggiri, di pubblici contributi, sulla base di tre distinte domande presentate il 16.9.2002 alla Regione Puglia, a mezzo del Consorzio Metallurgico del Salento di Diso (Le), nell'ambito del **POR Puglia 2000/2006, misura 4.1, azione d)** per le seguenti realizzazioni:

- 1) CO.METAL - nuovo impianto per la produzione di radiatori presso Z.I. Corigliano d'Otranto;
- 2) CO.INOX - nuovo impianto per la produzione di serbatoi collaudati e contenitori di acciaio inox presso Z.I. Corigliano d'Otranto;
- 3) CO.MEC - ampliamento dell'opificio industriale ubicato in Diso, S.P. per Spongano, per la produzione di serbatoi in polietilene e metallici e verniciatura.

Infatti la Regione Puglia con **determinazione n. 418 dell'8.9.2003** accoglieva le tre domande, prevedendo la concessione dei rispettivi contributi di euro 5.508.200,00 (Co.Metal), euro 1.343.840,00 (Co.Inox), euro 1.241.760,00 (Co.Mec) ed erogava alle società beneficiarie le prime due quote per un importo complessivo di euro 3.662.000,00 in favore di Co.Metal, euro 557.040,00 in favore di Co.Inox, euro 531.808,00.

Agli imputati è stato inoltre contestato anche il tentativo di ottenere, con artifici e raggiri e la presentazione di fatture false, l'erogazione dell'ultima *tranche* dei contributi.

I fatti-reato sono avvenuti in Maglie, con consumazione prolungata sino al 14.2.2007. Oltre alla Regione Puglia, risultano identificati quali p.o. la Comunità Europea e il Ministero dello Sviluppo Economico.

- L'Avvocatura ha trasmesso il decreto di cui trattasi al Servizio Ricerca e competitività dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico Lavoro e Innovazione, impegnando, in particolare, la competente struttura burocratico-amministrativa in ordine alla quantificazione del danno subito dalla Regione Puglia a causa delle illecite condotte attribuite agli imputati.

- Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett.c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, si propone di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 10525/07 r.g.n.r.-n. 1489/08 r.g.gip a carico di De Riccardis Umberto ed altri, che si celebrerà il giorno 13.5.2010 dinanzi al Tribunale di Lecce in composizione monocratica Sez. distaccata di Maglie, al fine di chiedere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica ad avvocato del libero Foro, alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998.

SETTORE DI SPESA: Ricerca e competitività
VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di euro 5.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e dall'Avvocato coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- autorizzare, nel procedimento penale n. 10525/07 r.g.n.r.- n. 1489/09 r.g.gip a carico di DE RICCARDIS Umberto ed altri, pendente, per la fase dibattimentale, dinanzi al Tribunale di Lecce in composizione monocratica Sez. distaccata di Maglie, la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni nei confronti degli imputati e delle Società responsabili dell'illecito amministrativo, e conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'Avv. Massimo Leccese;
- dare atto che detto incarico è affidato al predetto professionista alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998;
- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;

- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1133

Cont. 328-329-330-331/010/CA. Non opposizione a n. 4 decreti ingiuntivi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con n. 4 distinti decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di Taranto, ritualmente notificati, con i quali i sigg.ri Tagliente Donato e Caforio Giulio, in qualità di operatori agricoli, hanno chiesto il pagamento delle somme di euro 474,84, 510,06, 501,48, 501,48, a titolo di interessi maturati sulle indennità compensative corrisposte tardivamente relative alle annate agrarie 1989,1990,1991,1993.
- Con nota prot. n. 34909 del 20/4/2010 il Servizio Agricoltura ha comunicato di procedere al più presto al pagamento delle somme di cui innanzi.
- Ravvisata, pertanto, la carenza di interesse diretto per l'amm.ne regionale, giusta relazione dell'avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre opposizione ai suindicati decreti ingiuntivi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e L. R. n. 18/06

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.

n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non proporre opposizione ai decreti ingiuntivi promossi dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, specificati in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1147

Cont. 2845-2846/99/CA. Corte di Cassazione. Regione Puglia avverso n. 2 sentenze Corte D'Appello di Lecce c/ Di Fonzo Domenico e Di Fonzo Francesco. Nomina difensore. Ratifica mandati difensivi avv. Federico Mazzarella De Pascalis.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con n. 2 distinti atti di citazione ritualmente noti-

ficati i sigg.ri Di Fonzo Domenico e Di Fonzo Francesco, titolari di distinte aziende agricole, adivano il Tribunale di Lecce per sentir accertare e dichiarare il loro legittimo diritto di proprietà su delle quote latte A e B di Kg. 77.013 e 108.679, nonchè per sentir accertare l'ammontare dei danni subiti derivanti dal mancato riconoscimento da porre a carico dell'AGEA e della Regione Puglia.

- A seguito di sentenze nn. 1056-1057/07, con le quali Tribunale di Lecce rigettava le domande di cui innanzi, i sigg.ri Di Fonzo proponevano gravame dinanzi la Corte D'Appello di Lecce.
- Con sentenze non definitive nn. 326-384/09 la Corte D'Appello di Lecce riconosceva in capo agli appellanti la titolarità delle quote latte.
- Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di proporre impugnazione avverso le suindicate decisioni dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, attesa la erroneità delle stesse sentenze sia sul piano interpretativo che motivazionale, con propri provvedimenti del 19/4/2010, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Federico Mazzarella De Pascalis, già legale dell'Ente nei precedenti gradi di giudizio, nato a Lecce il 5.3.60 ed elettivamente domiciliato in Lecce - Via Imbriani, n. 12 - Cod. Fisc: MZZ FRC 60C05 E 506Q (codice U.P.B. 1.3.1).
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alle liti di che trattasi.
(Valore delle controversie: indeterminabile; Set-tore di Spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile spesa di euro 10.000,00 per le

competenze professionali dell'avvocato incaricato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 (U.P.B. 1.3.1) e per la restante parte con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre ricorso in Cassazione avverso le decisioni della Corte D'Appello di Lecce di cui in narrativa, a mezzo dell'avv. Federico Mazzarella De Pascalis;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Si dispone la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1148

Cont.511/10/L Tar Bari. ASSOCAVE PUGLIA c/Regione Puglia. Impugnazione determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive n.8/2010 Resistenza. Ratifica nomina avv. Marco Lancieri.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 29/3/2010, l'Assocave Puglia ha adito il Tar Puglia-Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive n.8/2010, avente ad oggetto "*Disposizioni in merito alla statistica mineraria regionale e alla presentazione delle istanze*" e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
- Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio, giusta richiesta del Servizio Attività Estrattive prot. n. 2967 del 16/4/2010, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente del 19/4/2010, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale n.18/2006 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito l'incarico di rappresentare ed difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/05/1971, con studio in Bari in via Piccinni,150 -C. F. LNC MRC 71E23 L259S;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: rientrante nello scaglione da euro 51.700 ad euro 103.300; Settore di spesa: Servizio Attività Estrattive)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La presumibile spesa di euro 8.500,00, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia -Bari a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1149

Cont.431/10/L Tar Bari. ECOLEVANTE S.p.A./Regione Puglia. Impugnazione linee guida per la valutazione del rischio impianti gestione rifiuti e del piano regionale rifiuti speciali. Resistenza. Ratifica nomina avv. Vittorio Triggiani.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 29/3/2010, la società ECOLEVANTE S.p.A. ha adito il Tar Puglia-Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Giunta n.2560/09, recante linee guida per la valutazione del rischio impianti gestione rifiuti nonché delle deliberazione n.2668/09 e n.23/2010 e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
- Ritenuto necessario costituirsi nel giudizio, giusta richiesta del Servizio Gestione Rifiuti prot. n.2351 del 16/4/2010, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente del 19/4/2010, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale n.18/2006 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Vittorio Triggiani, nato a Bari il 31/3/1967, con studio in P.zza Garibaldi, 23 Bari -C. F. TRG VTR 67C31 A662Y;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: rientrante nello scaglione da euro 103.300,00 ad euro 258.300; Settore di spesa: Servizio Gestione Rifiuti)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La presumibile spesa di euro 12.500,00, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia -Bari a mezzo dell'avv. Vittorio Triggiani;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1163

Cont.312/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. Daunia Wind s.r.l. Margherita s.r.l. c / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 23 febbraio 2010, la s.p.a. la Daunia Wind s.r.l. e la Margherita s.r.l. Energia ricorrevano al TAR Puglia sede di Bari per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Regionale della Puglia sull'istanza di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico in agro di Chieuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 D. Lgs. n. 387/2007 e per il conseguimento dell'ordine rivolto alla Regione Puglia di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso e motivato.
- Il Servizio Industria con nota prot. n. 159/4323 del 19 marzo 2010 ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 18/03/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1164

Cont.362/10/CE. Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari -. GRUP.PA s.r.l. c/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Tiziana T. COLELLI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 3 marzo 2010, la s.r.l. Grup.Pa ricorreva dinanzi al TAR Puglia sede di Bari per chiedere l'annullamento, previa sospensione della nota della Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. A00154/18.11.09 n. 7558 recante il diniego di nulla osta per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per autoconsumo costituito da un aerogeneratore da 900 Kw da realizzarsi nel comune di Apricena (FG) in località Posticchia; nonché di ogni eventuale altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti, ancorché non conosciuto.
- Il Servizio Attività Estrattive a mezzo nota prot. 239 del 29 marzo 2010 ravvisava l'opportunità di resistere al giudizio de quo.
- L'Assessore all'Ecologia, dr.Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., prot. n. 3782 del 30 marzo 2010, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 08/04/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Tiziana T. Colelli.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore all'Ecologia, dr. Onofrio Introna, giusta delega del Presidente della G.R., prot. n. 3782 del 30 marzo 2010 e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Tiziana T. Colelli;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**